



80027 FRATTAMAGGIORE (NA) - Via F. A. Giordano,100
Tel. 081.8804129 – Fax 081.8804580 – Cod. mecc. NAMM28400X – CF 80068730631
www.mediastanzionefratta.edu.it namm28400x@istruzione.it namm28400x@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE
"M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA)
Prot. 0003356 del 24/09/2025
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
All'Albo dei Plessi
Sito web

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il D.lgs. 150/2009;
- **VISTI** gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
- **VISTO** il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);
- **VISTO** il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);
- **VISTA** la L.107/2015, art.1, c.85;
- **VISTO** il CCNL comparto scuola e il CCNL comparto istruzione e ricerca vigenti;
- **VISTO** il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DPR n.62/2013);
- **VISTO** il T.U. Decreto legislativo n. 297/94;
- **TENUTO CONTO** che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono,

EMANA

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/2026

1. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un*

mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scuola deve incaricare un collaboratore scolastico del suo piano di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici sono tenuti a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA, allegata al CCNL vigente, prevede che il collaboratore scolastico *"è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*. I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare il reparto assegnato e a vigilare sugli alunni nel momento in cui si recano al bagno. Essi non possono abbandonare la postazione assegnata, neanche su richiesta dei docenti. In caso si renda necessario allontanarsi temporaneamente, per gravi e comprovati motivi, essi sono tenuti a darne sempre tempestiva comunicazione al DSGA o referente di Plesso, al fine di poter provvedere ad una sua celere sostituzione.

I docenti devono tempestivamente comunicare eventuali ritardi ovvero la propria assenza (oltre che agli Uffici di Segreteria) al referente di Plesso, che provvederà a disporre la sostituzione. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso, che provvederà ad informare gli uffici di segreteria e il Dirigente Scolastico.

Durante eventuali intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal collaboratore scolastico, che stazionerà lungo i corridoi.

2. SULL'INGRESSO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico chiamato a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni e che consentirà l'accesso all'edificio scolastico.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

3. SUL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO SCOLASTICO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri

collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita dall'aula o da altro locale dell'istituzione scolastica avvenga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio rispettando l'ordine ed i percorsi previsti per i singoli plessi.

4. SUI CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi in prossimità delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. In questi frangenti, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza stando sull'uscio dell'aula. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente Scolastico, al DSGA o ad un docente collaboratore del Dirigente Scolastico.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.

5. SUL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula agli altri spazi didattici il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

L'accesso alla palestra dovrà essere consentito solo agli alunni che abbiano scarpe e abbigliamento adeguato alla pratica sportiva. Gli alunni sprovvisti di scarpe e abbigliamento adeguato alla pratica sportiva resteranno ai margini degli spazi attrezzati e la circostanza dovrà essere oggetto di segnalazione sul registro di classe e di comunicazione, a cura del coordinatore di classe, alla famiglia.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche dalle normative vigenti in tema di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. ENTRATA ED USCITA ALUNNI - ACCESSO GENITORI

Al fine di consentire che le operazioni d'ingresso degli allievi si svolgano con la massima celerità e sicurezza, è fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico.

Presso ciascun ingresso è presente un collaboratore scolastico, chiamato a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, il quale consentirà l'accesso all'edificio scolastico al suono della campanella. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Non è consentito l'ingresso degli alunni prima dell'orario previsto. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici rimarranno chiuse e saranno sorvegliate dai collaboratori scolastici. È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola, se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all'uopo delegato.

Al termine di ogni turno di attività scolastica, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e sono tenuti ad accompagnare gli alunni, ordinatamente in fila, fino all'uscita predisposta, rispettando il piano di uscite scansionate predisposto dal D.S per motivi di sicurezza, e ad affidare l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto (il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria. A tal fine agli insegnanti viene fornito l'elenco dei soggetti delegati).

I genitori potranno autorizzare il proprio figlio all'uscita autonoma compilando l'apposito modello fornito dalla scuola. A tal fine agli insegnanti viene fornito l'elenco degli alunni autorizzati. In nessun caso tale autorizzazione potrà essere utilizzata per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane.

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

In caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, in assenza di preventiva comunicazione, trascorso un congruo periodo di attesa e risultati vani i tentativi di stabilire un contatto telefonico, i docenti informeranno il personale amministrativo che contatterà la locale Stazione dei carabinieri o i vigili urbani per la consegna del minore.

Il Dirigente Scolastico
Anna Molaro

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)